

OMISSIS

Svolgimento del processo

Ritenuto che con decreto di pagamento del 15 dicembre 2005 veniva liquidato dal Tribunale di Latina il compenso dovuto all'Avvocato G. per la difesa svolta a favore della Curatela del Fallimento Tessilandia s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che il decreto di pagamento veniva comunicato alle parti interessate e, non essendo stata proposta nei venti giorni successivi alcuna opposizione, diveniva definitivo;

che, conseguentemente, l'odierna ricorrente, in data 18 settembre 2011, emetteva fattura attendendo il pagamento delle somme liquidate in Euro 5.625,00, oltre IVA e CA;

che il Collegio della 1 sezione civile del Tribunale di Latina modificava, medio tempore, il decreto di liquidazione dimezzandone l'importo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, rilevando altresì che il provvedimento era stato pronunciato da giudice in composizione monocratica in violazione dell'art. 50 bis c.p.c., ed era affetto da errore materiale, poiché non recava la condanna a favore dell'Erario al fine di poter esercitare la rivalsa;

che l'avvocato G. proponeva opposizione avverso il provvedimento di rettifica deducendo l'immodificabilità dell'originario decreto di pagamento, non impugnato nei termini, al quale era stata data esecuzione, e l'illegittimità dei criteri di liquidazione del compenso spettante al difensore, così come determinati nel provvedimento opposto;

che con ordinanza del 3 dicembre 2012 il Tribunale di Latina, in persona del giudice designato, sul presupposto che il provvedimento collegiale impugnato contenesse statuizioni che incidevano sostanzialmente sul dispositivo della sentenza, poiché disponeva la correzione ed integrazione della parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, e considerato che il dispositivo della sentenza, anche a seguito di correzione, può essere oggetto di impugnazione solo con gli strumenti tassativamente previsti dalla legge, dichiarava l'inammissibilità del ricorso;

che avverso il menzionato provvedimento l'Avvocato G. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, affidato a due motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2001, artt. 82, 84 e 170, essendo stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 281 e 288 c.p.c., comportanti la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che nessuno degli intimati si costituiva nella presente fase;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti.

Motivi della decisione

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:

"(...) Premesso che non risulta depositato l'avviso di ricevimento relativo alla

notificazione del ricorso alla Curatela del Fallimento Tessilandia s.r.l., si ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato.

Rilevato che il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione a decreto di pagamento (cfr. Cass., S.U., n. 19161 del 2009); che il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale (cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. n. 22010 del 2007); che l'esercizio del potere di revoca (o modifica) esercitato dal Collegio appare, inoltre, del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, *art. 170*; che è, quindi, estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti (Cass. n. 14594 del 2008).

Il secondo motivo di gravame si ritiene pertanto assorbito. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto";

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato;

che non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'annullamento del decreto di riliquidazione dei compensi al difensore oggetto dell'opposizione;

che, quanto alle spese, l'amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese sia del giudizio di opposizione che della fase di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il decreto di riliquidazione delle spese oggetto del giudizio di opposizione; condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 500,00, per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014